

COMUNE DI MARCELLINA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Centro Sociale Anziani MARCELLINA-APS

Via Tolmino – 00010 – Marcellina (RM)
C.F. 940.890.50580

Statuto

Statuto del “Centro Sociale Anziani Marcellina - APS”

Premessa

1. Il Centro Sociale Anziani Marcellina - APS è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del D.Lgs 3/07/2017, n. 117 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II° delle Associazioni di Promozione Sociale.
1. Il presente Statuto è conforme alla Legge Regionale del Lazio n. 11/2016 e a quanto disciplinato dalla D.G.R. del Lazio n. 452 del 14/07/2020, in tema di “Linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio”.

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione

1. Viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6/06/2016, n. 106 e del D. Lgs. 3/07/2017, n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3/08/2018, n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “**CENTRO SOCIALE ANZIANI MARCELLINA-APS**” (d’ora in avanti l’Associazione), operante senza fini di lucro.

Articolo 2 – Sede – Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marcellina, nei locali concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune, siti in Via TOLMINO – 00010 Marcellina (RM), così come previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del – C. F.

1. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Finalità

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge n. 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un Centro Sociale per Anziani pubblico e nello specifico:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 28, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

1. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

2. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.



Articolo 4 – Attività Sociali

Al fine di conseguire le proprie finalità l'Associazione svolge a favore dei propri soci in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 Stasi Rosalia, Tassi Tullio, Moneinipuy Gaudino, Bruni Susan, Li Pin, Bratti Rinaldo, etc.

- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.
 - In tal caso:
- Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 - a) I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 – Soci e Quota Associativa

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Marcellina (si considerano comunque residenti nel comune di Marcellina i cittadini residenti nella località "Bivio Roma") che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro e a osservare lo Statuto, il presente regolamento e le delibere degli Organi Sociali.
2. Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del centro anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci.
3. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio comunale purché la percentuale dei soci residenti nel territorio individuato dal Comune di riferimento per il servizio (Comune di Marcellina e località "Bivio Roma") sia superiore al 70%.
4. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. In mancanza di diniego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda la stessa deve considerarsi accettata.
5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente regolamento. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.
6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

8. La quota o contributo associativo non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Articolo 6 - Diritti e Obblighi dei Soci

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi per essere eletti negli stessi;
 - d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli Organi dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) dimissioni volontarie o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione,
 - l'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.
4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Vice Presidente vicario
 - Il Revisore dei conti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ruolo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse esclusivo del centro in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale o tramite i social.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
8. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio.
9. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. Approvare il Regolamento interno di cui al successivo articolo 17;
- b. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per le attività della Associazione;
- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e. Eleggere il Revisore dei conti;
- f. Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- g. Approvazione del Bilancio di previsione;
- h. Approvare il Conto consuntivo;
- i. Provvedere, in caso di mancanza di consiglieri al Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo consigliere scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- j. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- k. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- l. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- m. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 a un massimo di 7, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri associati.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi, mentre i singoli consiglieri sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma con cadenza bimestrale dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 2 giorni prima della data fissata con avviso scritto da affiggere alla porta della segreteria, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei consiglieri, in tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c) Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
 - d) Predisporre il bilancio di previsione - nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - e) Predisporre il Conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione da parte del Revisore dei conti e dell'Assemblea;
 - f) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - g) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - h) Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
 - i) Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
 - j) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - k) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - l) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - a) Un Vice Presidente vicario, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente vicario il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra gli eletti del Consiglio Direttivo;



- b) Un Segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, e della tenuta dei libri sociali;
- c) Un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della Associazione, e della predisposizione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
8. La qualifica di Consigliere del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di Socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarlo con il primo dei non eletti presenti nella lista dei candidati non eletti.
10. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei candidati non eletti e quindi impossibile reintegrare altri candidati, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno un nuovo consigliere scelto tra gli associati, con almeno due anni di iscrizione al centro e, con avviso pubblico per almeno 15 gg per un'auto candidatura. La cooptazione deve essere soggetta a ratifica alla prima Assemblea dei Soci utile, che potrà ratificare la nomina o eleggere un diverso componente. Nel caso di revoca, è la stessa Assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
11. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Revisore dei Conti, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni, e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
3. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
5. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori:
- il libro degli associati;
 - il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
 - il registro dei volontari.
6. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
9. Autorizza l'installazione di bacheche informative di altre associazioni che hanno sede nel territorio comunale.
10. Autorizza la pubblicazione di locandine informative all'interno del centro, purché non siano in contrasto con gli interessi del centro stesso o per fini prettamente commerciali.

11. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ove lo ritenga opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni e organizzazioni che si occupano dei problemi dell'anziano o che, comunque, operino nel sociale;

12. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni vengono assolve dal Vice Presidente.

13. Provvede altresì a:

- inoltrare al Sindaco e alla Giunta Comunale il Bilancio di previsione, il Programma delle attività e il Conto consuntivo, dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- inviare al Servizio Sociale l'elenco dei Soci;
- comunicare all'Ufficio Economico/Finanziario l'eventuale acquisto di arredi e suppellettili.
- Entro il mese di settembre di ogni anno.

14. Nel caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni provvede alla indizione di nuove elezioni per la nomina degli Organi Sociali della Associazione.

Articolo 12 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni, rinnovabili per un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso di nessuna candidatura si può individuare un revisore esterno all'associazione con un curriculum adeguato.
2. Assume il ruolo il membro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti il più anziano di età.
3. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 10, commi 9 e 10. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

4. Per il Revisore si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

5. Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il Conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta.
6. Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Revisore dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. Il Revisore dei conti può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

10. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Tesseramento;
- b. Contributi dei soci per la partecipazione ad attività diverse;
- c. Contributi dal Comune di Marcellina;
- d. Contributi da privati;
- e. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- f. Contributi da organismi internazionali;
- g. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Articolo 15 - Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo

1. L'esercizio delle attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione deve redigere il Bilancio di previsione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno;
3. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di Conto consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione. Il Conto Consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.
4. Il Conto consuntivo deve essere messo a disposizione del Revisore dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
5. La bozza di conto consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 16 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Articolo 17 - Regolamento Interno

L'Assemblea dei Soci approva un Regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli Organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Funzionamento dell'Assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- d) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore;
- g) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- i) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

Articolo 18 - Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ferruccio

Storzi Rosalia

Furth Ruz

Jim Ruz

Mucan Ruz

Beccia Ruz

no. 22 - Ruz

Gianni Ruz

Davide Ruz

acque Ruz

